

64

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "EKLETTICA APS" C.F. 94120390714

L'anno 2025, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 11:00, presso la sede dell'Associazione Eklettica APS, sita in via Isonzo, 4 in Foggia, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata con avviso inviato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Presiede l'assemblea il Presidente Giulia Concetta Maggio, assume la funzione di segretario il socio Michele Antonetti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la seduta per discutere sul seguente ordine del giorno:

Modifica dello statuto sociale con integrazione degli articoli 8 e 9 per adeguamento alle prescrizioni della Regione Puglia – Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, ai fini dell'iscrizione al RUNTS. – inserimento nell'art.2 e 3 di puntuale descrizione relativa all'attività di corsi di formazione, congressi e seminari di interesse scientifico e culturale.

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di modificare gli articoli 8 e 9 dello statuto sociale come prescritto dalla Regione Puglia con comunicazione notificata il 4/11/2025 tramite pec, al fine dell'iscrizione al Runts. Il Presidente propone di integrare gli articoli 2 e 3 dello statuto sociale con l'aggiunta di una più dettagliata descrizione relativa all'attività di corsi di formazione, congressi e seminari di interesse scientifico e culturale.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, con voto unanime dei presenti:

DELIBERA:

di modificare gli articoli 8 e 9 che saranno così sostituiti nella parte interessata:

Articolo 8 – Assemblea dei Soci

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, convocata per modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea tra tutti i soci, siano essi fondatori o ordinari, che siano in regola con il versamento della quota



associativa. Tutti i soci godono di uguale elettorato attivo e passivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

di integrare gli articoli 2 e 3 con le seguenti specificazioni:

Articolo 2 – Scopo e Finalità

L'associazione si propone di:

- Organizzare corsi di formazione, congressi e seminari in materia scientifica e culturale, nonché promuovere la divulgazione scientifica in genere;

Articolo 3 – Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- Organizzazione di corsi di formazione, congressi e seminari di interesse scientifico e culturale;
- Organizzazione di attività di divulgazione scientifica;

di autorizzare il Presidente a compiere tutti gli adempimenti necessari per il deposito e la registrazione della presente delibera e l'allegato nuovo Statuto Sociale presso gli uffici competenti.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Gianluigi Lucille Meja

Il Segretario

Michela Spagnuolo



ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EKLETICA APS - ETS" C.F. 94120390714

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato EKLETTICA – Associazione di promozione sociale, di seguito denominata Associazione.

L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge. L'acronimo "APS - ETS" sarà efficace dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha:

- Sede legale nel Comune di Foggia (FG), in via Isonzo,4 - cap 71121.
- Sede operativa nel Comune di Molfetta (BA), in via Matilde Serao ,8 – cap 70056.

e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

La variazione della sede legale o operativa nell'ambito del rispettivo Comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in un altro Comune richiede modifica statutaria deliberata dall'Assemblea.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO E FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- Educazione, istruzione e formazione professionale con finalità culturali ed educative;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni., tra cui in particolare:
 - attività educative e di promozione, in materia di tematiche ambientali e culturali, rivolte principalmente alle scuole a scopo di sensibilizzazione;
 - partecipazione diretta a iniziative volte al recupero e valorizzazione di aree paesaggistiche e luoghi di interesse turistico, storico e/o culturale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, tra cui in particolare:

- attività editoriale: pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione si propone di:

- Promuovere la cultura musicale organizzando concerti di musica classica, jazz e altri generi, eventi culturali e masterclass musicali;
- Realizzare iniziative benefiche legate alla cultura per sostenere cause sociali;
- Favorire l'aggregazione sociale e la partecipazione della comunità;
- Ricercare, studiare, valorizzare brani e opere musicali meno noti o mai eseguiti, attraverso concerti, pubblicazioni, registrazioni e progetti dedicati;
- Promuovere la produzione e diffusione della musica e dell'arte contemporanea, anche attraverso la commissione, esecuzione, registrazione e pubblicazione di opere e brani;
- Promuovere il teatro, la danza e altre forme di cultura, anche attraverso prodotti artistici che prevedano la commistione tra arti e generi diversi;
- Promuovere l'avvicinamento di bambini e ragazzi al mondo della musica, danza, teatro e altre forme d'arte, attraverso progetti e collaborazioni con la scuola e con realtà associative e aggregative (tra cui anche laboratori urbani, centri sociali e altre associazioni);
- Realizzare podcast, video e altri contenuti multimediali da diffondere su social media e piattaforme digitali per promuovere la cultura musicale e artistica;
- Valorizzare il territorio attraverso la realizzazione di eventi culturali in luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico, con eventuale creazione di contenuti multimediali;
- Organizzare corsi di formazione, congressi e seminari in materia scientifica e culturale, nonché promuovere la divulgazione scientifica in genere;
- Partecipare a bandi di natura pubblica e privata per finanziare le proprie attività.

ART. 3 - ATTIVITÀ

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- Organizzazione di concerti, festival, rassegne musicali e spettacoli dal vivo aperti alla collettività;
- Realizzazione di masterclass, corsi e laboratori musicali per tutte le età, con particolare attenzione alla formazione;
- Promozione di eventi culturali che sostengano cause sociali e benefiche a favore della comunità;
- Ricerca, studio, valorizzazione ed esecuzione di brani e opere musicali meno noti o mai eseguiti o editi, mediante concerti, pubblicazioni (es. libri, articoli), registrazioni e progetti specifici;
- Promozione della musica e dell'arte contemporanea attraverso la commissione, esecuzione, registrazione e pubblicazione di opere e brani;
- Organizzazione di spettacoli teatrali, performance di danza e progetti artistici che integrino diverse forme d'arte e generi;
- Realizzazione di progetti educativi e formativi per bambini e ragazzi, in collaborazione con scuole, laboratori urbani, centri sociali e altre associazioni, per avvicinarli a musica, danza, teatro e altre espressioni artistiche;
- Realizzazione di podcast, video e altri contenuti multimediali da diffondere su social media e piattaforme digitali per promuovere la cultura musicale e artistica;
- Collaborazione con enti pubblici e privati per la diffusione e divulgazione della cultura musicale, artistica e storica;
- Promozione e valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di eventi culturali in luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico, con eventuale creazione di contenuti multimediali;
- Organizzazione di corsi di formazione, congressi e seminari di interesse scientifico e culturale;

- Organizzazione di attività di divulgazione scientifica;
- Partecipazione a bandi di natura pubblica e privata per finanziare le proprie attività.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.
- Commercio, nelle forme previste dalla legge

Le attività sono svolte prevalentemente con l'apporto volontario dei soci e, se necessario, con collaboratori retribuiti nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 - SOCI

Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.

Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

L'Associazione è composta da:

- Soci Fondatori: le persone che sottoscrivono l'atto costitutivo e si occupano della gestione iniziale dell'Associazione;
- Soci Ordinari: le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, presentano richiesta di ammissione e vengono approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci, se delegata.

Partecipano attivamente all'organizzazione delle attività. Si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo (o dall'Assemblea, se delegata). Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda, ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione;

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento dell'18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa;

Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

Ogni interessato può rivolgere, entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente, apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Diritti:

- I soci fondatori e ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea con voto deliberativo, accedere alle attività e ai servizi dell'Associazione ed essere informati sulle sue attività. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli Organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
 - I soci (fondatori e ordinari) possono partecipare alle attività dell'Associazione in qualità di artisti e, in tale veste, hanno diritto a ricevere una retribuzione e/o un rimborso spese per le mansioni svolte, nei limiti previsti nella normativa vigente e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre i soci possono ricevere rimborsi spese per le attività svolte in base alle loro mansioni, nei limiti previsti nella normativa vigente e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
-  Doveria
- Rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
 - Versare la quota associativa annuale;
 - Contribuire agli scopi associativi secondo il proprio ruolo.

Art. 6 - SOSTENITORI E VOLONTARI

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'Associazione, anche qualora siano discontinue nel tempo.

Sono volontari coloro che, soci o sostenitori, per loro libera scelta, svolgano attività per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo (se obbligatorio o deliberato dall'Assemblea);
- Revisore Legale dei Conti (se obbligatorio ai sensi di legge).

I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

Le indennità e compensi per incarichi o funzione devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa e si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per approvare il bilancio consuntivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso. La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, convocata per modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea tra tutti i soci, siano essi fondatori o ordinari, che siano in regola con il versamento della quota associativa. Tutti i soci godono di uguale elettorato attivo e passivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Compiti:

- Gestire l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- Redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- Deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- Stabilire l'importo della quota associativa e degli eventuali contributi per gli eventi.

Al Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

ART. 10 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

ART. 12- PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- Quote associative dei soci (ordinari e sostenitori), eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- Contributi pubblici e privati;
- Proventi da attività istituzionali;
- Donazioni, lasciti e rendite patrimoniali;
- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali che sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione
- Contributi derivanti dalla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, per cui l'Associazione si impegna a richiedere l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa vigente.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli avanzi di gestione sono reinvestiti nelle attività istituzionali.

ART. 13 - BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea,

convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previa consultazione della rete associativa di appartenenza (se applicabile).

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Giulia Concetta Maggio:

Giulia Concetta Maggio

Emanuele Petruzzella:

Emanuele Petruzzella

Michele Antonetti:

Michele Antonetti

Maria Antonietta Maggio:

Maria Antonietta Maggio

Rosanna Vittoria Lidia De Trizio:

Rosanna Vittoria Lidia De Trizio

Nicola Antonetti:

Nicola Antonetti

Michele Vito Maggio:

Michele Vito Maggio